

Il Tar Lazio investe la Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della norma che esclude il trattenimento in servizio dei magistrati, oltre i limiti massimi di età, al fine di raggiungere l'accesso al trattamento pensionistico.

[Tar Lazio, sez. I, ord., 3 gennaio 2017, n. 58 – Pres. Volpe, Est. Perna](#)

Ordinamento giudiziario – Magistrati – Maturazione dei requisiti per la pensione – Trattenimento in servizio – Esclusione – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, e 5, d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, nella parte in cui - conservando nell'art. 72 d.l. n. 112 del 2008 il potere dell'Amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento - ha escluso da questa disciplina il personale di magistratura (1).

(1) I.- Con l'ordinanza in epigrafe, la prima sezione del T.a.r. per il Lazio solleva una nuova q.l.c. della normativa che, nel ridurre l'età pensionabile dei magistrati ed eliminare la possibilità del "trattenimento in servizio", impedisce la protrazione del servizio oltre il limite massimo di età che, nel caso di specie, avrebbe garantito al ricorrente il raggiungimento del diritto al trattamento minimo di pensione.

La rimessione riguarda la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto legge n. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014), che, nel sostituire l'art. 72 del decreto legge n. 112/2008, ha ancorato la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di recedere anticipatamente dal rapporto di pubblico impiego, all'avvenuta maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento dei pubblici dipendenti. In particolare, la nuova formulazione dell'art. 72 predetto, esclude l'applicazione del principio anche al personale della magistratura, determinando – secondo la prospettazione del T.a.r. - un rilevante *vulnus* al diritto dei magistrati a maturare i requisiti minimi per la pensione.

Nel caso di specie, in base alla citata normativa, è stato disposto il collocamento a riposo del magistrato ricorrente, precludendogli la possibilità di raggiungere il periodo minimo indispensabile per maturare il proprio diritto al trattamento pensionistico; ciò comporta, secondo il T.a.r. per il Lazio, l'irreparabile violazione del diritto a maturare i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia, che trova una tutela primaria, rispettivamente, nell'art. 4 e nell'art. 38, comma 2, della Costituzione (per analoga questione in tema di collocamento a riposto prima della maturazione del minimo di pensione, cfr. Corte cost., 6 marzo 2013, n. 33, in *Foro it.* 2013, I, 1737, con nota di ROMBOLI).

Un ulteriore profilo di rimessione riguarda la violazione dell'art. 3 Cost. in quanto l'esclusione del personale della magistratura dal campo di applicazione della disciplina generale di cui all'art. 72 cit., nei termini indicati, risulta ingiustificata e irrazionale, in

quanto esclude i magistrati dal novero dei soggetti ai quali lo Stato garantisce la possibilità di maturare - nei limiti della ragionevolezza - il diritto a pensione, collidendo altresì con ragioni di giustizia e di civiltà.

II.- Sulle conseguenze della nuova disciplina dettata dal d.l. n. 90 del 2014 in materia di abbassamento dell'età massima di permanenza in servizio e di disciplina transitoria del trattenimento in servizio di alcune categorie di personale pubblico, si segnala per completezza:

a) [Corte cost., ordinanza 21 dicembre 2016 n. 290](#) (oggetto della [News US in data 4 gennaio 2017](#)) secondo cui *<<E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui ha escluso, per gli avvocati dello Stato, il beneficio del trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2015, riconosciuto ai magistrati>>*

b) [Corte cost., sentenza 10 giugno 2016, n. 133](#) (oggetto della [News US in data 13 giugno 2016](#)), secondo cui *<<Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1^o, 2^o e 3^o comma, d.l. 24 giugno 2014 n. 90 (conv. con modif., dall'art. 1, 1^o comma, l. 11 agosto 2014 n. 114), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto - nel disporre l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello stato e nel dettare la relativa disciplina transitoria - determinerebbe, da un lato, un'irragionevole disparità di trattamento tra gli avvocati dello stato, il cui trattenimento in servizio, già disposto con formale provvedimento, cessa al 31 ottobre 2014, e i magistrati, ordinari, amministrativi, contabili e militari, per i quali il trattenimento in servizio è garantito dal successivo 3^o comma fino al 31 dicembre 2015; e, dall'altro, tratterebbe irragionevolmente allo stesso modo gli avvocati dello stato (il cui trattenimento in servizio era previsto per cinque anni oltre il limite di età per il collocamento a riposo) e la generalità dei dipendenti pubblici (per i quali il trattenimento era previsto per due anni), stabilendo per entrambe le categorie la cessazione del trattenimento al 31 ottobre 2014>>*.